

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	415
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	415

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	423
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere approvata dalla Commissione</i> ) .....	426

##### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.*

##### La seduta comincia alle 11.15.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaele TRANO, *presidente*, comunica che il deputato Pasquale Maglione, in sostituzione del deputato Alessio Mattia Villarosa, membro del Governo, entra a far parte della Commissione, e che il deputato Antonio Zennaro cessa di farne parte.

**DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.**

**C. 2463 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele TRANO, *presidente*, ricorda preliminarmente ai colleghi presenti che quella odierna è la prima occasione – dopo l'adozione delle misure di tutela adottate dalla Camera per prevenire il contagio da coronavirus – nella quale la Commissione si riunisce.

Segnala che ciò impone a tutti i commissari il massimo rigore nel rispetto delle misure di distanziamento obbligatorie. Invita quindi i colleghi a prendere posto nella misura più distanziata possibile, ritenendo auspicabile, anche in vista dei lavori che attendono la Commissione nelle prossime settimane, che i deputati si dotino di opportuni sistemi di protezione individuale, sebbene questi non siano allo stato obbligatori.

In proposito, si riserva, nel caso dovesse verificare comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni, e che possono mettere a rischio la salute dei presenti, di sospendere brevemente la seduta.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, l'esame del decreto-legge cosiddetto « Cura Italia ».

Rammenta che, com'è noto, per far fronte all'emergenza coronavirus, sono state adottate numerose misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione.

Segnala che il decreto-legge n. 18 del 2020 consegue la richiesta di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, avanzata dal Governo in Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e approvata con risoluzione 6-00103 alla Camera e 6-00102 al Senato (il cd. scostamento).

Evidenzia che gli effetti finanziari che vanno a modificare quelli previsti in occasione della legge di bilancio 2020, per il triennio 2020-2022, prevedono un maggior saldo netto da finanziare per 24,8 miliardi di euro, un aumento del fabbisogno di 18,8 miliardi di euro e un incremento di quasi 20 miliardi di euro dell'indebitamento netto.

Ricorda che il decreto-legge in esame si compone di cinque macro interventi: il primo riguarda finanziamento e potenziamento della capacità del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; il secondo è riferito al sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del

reddito e del lavoro; il terzo afferisce al sostegno alla liquidità delle famiglie, ma soprattutto delle imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia. Con il quarto intervento sono sospesi gli obblighi di versamento di tributi e contributi e altri adempimenti fiscali e sono introdotti incentivi fiscali. Infine, vi è una serie di articoli che permettono a tutte le amministrazioni pubbliche e private di sostenere questa fase così delicata, visto che molte attività sono sospese.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione Finanze rammenta, preliminarmente, che numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge in esame.

In particolare, segnala che il decreto-legge n. 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Segnala che è inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68).

Ricorda che con Circolare 6/E del 23 marzo 2020 l'Agenzia delle entrate ha reso i primi chiarimenti sulla sospensione dei termini e sull'accertamento con adesione e che ulteriori chiarimenti sono pubblicati nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate.

Evidenzia che, analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei

contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori, prevedendo la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Segnala inoltre, sul punto, che l'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Fa presente che si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020). Ricorda che, secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

Evidenzia che il decreto-legge n. 18 del 2020 reca inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Ricorda le seguenti misure:

la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62);

l'erogazione di un *bonus* di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63);

la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e

degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del cosiddetto *tax credit* per le edicole (articolo 98);

la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

In merito alle misure alle donazioni per solidarietà sociale, segnala l'ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658, con la quale si assegnano ai comuni fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di solidarietà alimentare. I comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni.

Fa presente che è anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ricorda che è differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 61-*bis*, introdotto al Senato).

Segnala che viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscos-

sione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.

Fa presente che in caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55).

Infine, ricorda che è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107).

Con riferimento al settore dei giochi, fa presente che il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. *Amusement With Prizes* (AWP o *new slot*) e *Video Lottery Terminal* (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a

distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69).

Evidenzia che l'articolo 70 disponeva, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso dell'esame al Senato, tale articolo è stato soppresso in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità).

Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, segnala che sia il decreto-legge n. 9 che il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (articolo 26), tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (articolo 54).

Ricorda che nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Fa presente che il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inoltre ampliato la platea dei

beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

Segnala che sono inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (articolo 54-*quater*, introdotto al Senato).

Con specifico riferimento alle imprese, fa presente che il decreto-legge n. 18 del 2020:

autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura. A tal fine viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 5);

rifinanzia di 400 milioni di euro per il 2020 i contratti di sviluppo (articolo 80);

prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tale finalità il Fondo viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 49-*bis*, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020). Fa presente che l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato invece abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria – fino al 31 dicembre 2020 – maggiormente implementativa dell'intervento del

Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato;

concede, fino al 30 settembre 2020, alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario. Le operazioni oggetto di sostegno sono ammesse, senza valutazione alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, mediante apposita sezione speciale, alla quale è attribuita una dotazione di 1,73 miliardi di euro (articolo 56);

concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti (anche sotto forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI. La garanzia statale opera fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta (articolo 57);

amplia la capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;

consente la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

Ricorda che le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato in percentuale massima del 75 per cento delle spese ammissibili. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda), non può essere superiore a 800 mila euro, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 – COM (2020) 1863 final – «*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19*

*outbreak* ». Ricorda che il regime di aiuto è stato già autorizzato dalla Commissione (il 22 marzo 2020).

Riguardo all'intervento di Cassa depositi e prestiti, ricorda che nelle settimane precedenti all'emanazione del decreto in esame tale organismo aveva varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19. Esso prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e imprese di media dimensione (Mid-cap) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività; di *export* e internazionalizzazione delle PMI, il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa.

Evidenza che a tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende, in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020.

Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, segnala, in particolare, che il decreto-legge:

autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro; trattandosi delle commesse per la costruzione di navi da crociera, la garanzia dello Stato è rilasciata al fine di sostenere per il 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria (articolo 53, comma 1);

autorizza SACE Spa, ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal decreto legislativo n. 143 del

1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59);

prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58);

istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (articolo 72, comma 1).

Ricorda che, a tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50).

Fa presente che si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi

sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51).

Segnala che, al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment*) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52).

Per quanto riguarda le assicurazioni, inoltre, ricorda che è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. Fa presente, infine, che è prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Ricorda che anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125).

Ricorda che sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Segnala che è incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Ricorda che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106).

Marco OSNATO (FDI), nel chiedere preliminarmente alla presidenza di avere delucidazioni in merito all'andamento dell'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione Bilancio, esprime la propria frustrazione per le difficoltà che le opposizioni incontrano nel dare il loro costruttivo contributo al decreto-legge in esame. In proposito, fa presente che, nonostante le garanzie del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla volontà del Governo di coinvolgere le opposizioni nella scrittura delle misure volte alla ripresa, al Senato il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto, accogliendo solo poche proposte delle minoranze, quale ad esempio l'inclusione della provincia di Brescia – che per errore era stata dimenticata – tra quelle in cui è prevista la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Ri-

corda che il suo gruppo aveva presentato al Senato proposte emendative volte, tra l'altro, a prevedere, a titolo esemplificativo, il taglio del cuneo fiscale per le imprese che rinunciano alla cassa integrazione, l'esenzione del pedaggio autostradale per gli operatori sanitari, l'utilizzazione dei percettori del reddito di cittadinanza per lavori socialmente utili e in agricoltura, la reintroduzione dei *voucher* in agricoltura, il potenziamento dell'iniziativa « Strade sicure », la detrazione fiscale del cento per cento sui tamponi effettuati dalle imprese ai propri dipendenti, il rimborso delle rette scolastiche per i mesi di sospensione dell'attività delle scuole. Rinnova, pertanto, la sua perplessità sulla reale portata delle misure del decreto in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nel ricordare che il decreto-legge « Cura Italia » è il primo decreto-legge emanato dal Governo che ha lo scopo di rispondere alla crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, ritiene che all'interno di esso l'unica misura volta al contenimento della crisi economica sia la previsione della cassa integrazione guadagni, di cui, però, i lavoratori non hanno ancora potuto usufruire. Crede che questa sia la dimostrazione di una gestione confusa dell'emergenza da parte del Governo. In proposito, sottolinea come i titolari di partite IVA e gli artigiani che hanno diritto all'integrazione di 600 euro stiano affrontando una serie di problemi e tribolazioni burocratiche che rendono quanto mai difficile l'erogazione di un contributo che reputa meramente simbolico, poiché non ristora le perdite dovute alla sospensione delle attività. Allo stesso modo, ritiene che la previsione del rimborso dell'affitto in termini di credito di imposta per le botteghe e i negozi sia lontana dalle reali esigenze dei commercianti, anche perché copre solo gli immobili rientranti nella categoria C/1. Segnala che su questo tema il suo gruppo aveva proposto la reintroduzione della cedolare secca al fine di favorire l'accordo tra proprietario e conduttore. Fa presente, infatti, che il gruppo

della Lega ha tenuto un atteggiamento responsabile, presentando al Senato proposte emendative che accoglievano le istanze di tutte le categorie coinvolte. Esprime, quindi, la propria delusione in merito al provvedimento in esame, il quale non contiene misure adeguate a fronteggiare quella che sarà una crisi paragonabile a uno tsunami economico. In tal senso, anche in vista dell'esame del decreto-legge « Liquidità » presso le Commissioni riunite VI e X, mette in guardia il Governo dall'affrontare con piccoli e limitati interventi una crisi economica di tali dimensioni, perché si rischia di ripetere quanto già accaduto per la crisi sanitaria. In proposito, infatti, ricorda che, nonostante il Presidente del Consiglio a fine gennaio avesse assicurato che il Paese era pronto ad affrontare il COVID-19 dal punto di vista sanitario, al momento della crisi gli operatori sanitari si sono trovati privi anche dei più elementari dispositivi di protezione personale. Rinnovando la propria delusione in merito ai contenuti del provvedimento in esame, auspica che al Parlamento e alle opposizioni sia consentito svolgere un lavoro più proficuo sul decreto-legge « Liquidità » e sul nuovo decreto-legge che il Governo ha annunciato di voler emanare entro il mese di aprile.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), condividendo solo in parte le considerazioni del collega Gusmeroli, precisa che le misure previste dal decreto-legge in esame devono essere considerate nel quadro più generale disegnato dal Governo anche con il decreto-legge « Liquidità » e con quello successivo che si intende emanare entro il mese di aprile. In proposito reputa fondamentale non dimenticare che occorre sempre fare i conti con le risorse disponibili, non essendo possibile affrontare la crisi economica determinata dalla pandemia solo tramite lo strumento dell'indebitamento. Proprio per questo motivo fa presente che quando l'Unione europea definirà gli strumenti con cui intende sostenere gli Stati membri in questa delicata fase si potranno incrementare e integrare le misure previste dal decreto-legge « Cura Italia » e dal



decreto-legge « Liquidità ». Al riguardo ricorda che, quanto al reperimento di maggiori risorse, il Governo ha già annunciato la volontà di ricorrere a un ulteriore scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica. Ritiene, infine, che molte delle questioni sollevate dai colleghi siano apprezzabili e possano costituire uno spunto per il Governo. Tuttavia, ritiene che non si possa non considerare che quando il decreto-legge « Cura Italia » è stato emanato, il 18 marzo, la priorità era quella di cominciare a dare le prime risposte ai cittadini e alle imprese. Crede, pertanto, che sia necessario completare e integrare le misure contenute nel decreto-legge « Cura Italia » anche in occasione dell'esame dei prossimi provvedimenti del Governo.

Massimo UNGARO (IV), nel ricordare che l'Italia è stata il primo Paese democratico a subire l'emergenza relativa al COVID-19, rivolge un appello ai gruppi di opposizione a non contrastare il provvedimento in esame, poiché esso, tra l'altro, ha stanziato 4 miliardi di euro per il settore sanitario e 11 miliardi di euro per il mondo del lavoro. Ricorda, inoltre, che l'Europa è accanto all'Italia anche attraverso l'acquisto dei BTP emessi dal nostro Paese. Condividendo l'appello del deputato Gusmeroli ad agire rapidamente per far in modo che il sistema economico del nostro Paese possa ripartire in sicurezza, ritiene che il Governo non possa essere accusato di aver gestito con ritardo o lentezza la crisi economica conseguente all'emergenza relativa al COVID-19.

Raffaele TRANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata nel pomeriggio.

**La seduta termina alle 11.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Lunedì 20 aprile 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene la*

*sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.**

**C. 2463 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Raffaele TRANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, replicando ai deputati intervenuti nel corso della seduta antimeridiana, fa presente che molte proposte di modifica del provvedimento in esame, avanzate sia dalla maggioranza che dall'opposizione, seppure condivisibili, non sono state accolte per problemi di copertura finanziaria. Assicura, comunque, che il Governo intende mantenere la strada di un proficuo confronto con l'opposizione, che non può tuttavia sempre corrispondere alla condivisione delle proposte presentate. Sottolineando come l'emergenza sanitaria ed economica che il Governo si è trovato ad affrontare è del tutto inedita, fa presente che le misure adottate per contrastarla sono simili a quelle intraprese anche in altri Paesi. Evidenzia come vi sia stata una convergenza sulla misura degli ammortizzatori sociale. In proposito segnala che tale intervento non può dirsi scontato poiché è stato attuato in modo inedito, coinvolgendo anche le piccole imprese e i lavoratori stagionali. Così come ritiene possa dirsi inedita anche la misura del

contribuito in favore dei lavoratori autonomi.

Concordando con alcuni deputati intervenuti, ritiene che vi siano alcune disposizioni del provvedimento in esame che richiedono una correzione, come, ad esempio, la previsione di prevedere il credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe esclusivamente rientranti nella categoria catastale C/1. Ritiene, tuttavia, ingeneroso affermare che il Governo abbia sottovalutato l'emergenza. Ricorda, infatti, che il Governo mantiene interlocuzioni costanti con tutte le categorie colpite dalla crisi epidemiologica e dalla conseguente crisi economica, avvertendo una forte responsabilità politica e anche personale nei confronti della popolazione.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) prende atto con favore della disponibilità del Governo ad accogliere la proposta della Lega di ampliare le categorie catastali degli immobili che possono beneficiare del credito di imposta sul canone di locazione. Ritiene, tuttavia, che ciò non sia sufficiente poiché né nel decreto-legge « Cura Italia » né nel decreto-legge « Liquidità » sono presenti misure in grado di far ripartire l'economia del nostro Paese. Sottolinea, infatti, che, nonostante le parole della sottosegretaria, il Governo non ha adottato iniziative massicce come quelle di altri Paesi. Si riferisce, in particolare, alla cosiddetta politica dell'*helicopter money*, ai contributi a fondo perduto e alla sospensione dei pagamenti delle bollette. Ritiene che affinché vi sia una ripresa economica efficace il Governo deve credere nel Paese. Invece, a suo avviso, il decreto-legge « Cura Italia » non dimostra alcuna fiducia nei confronti delle imprese italiane. Pertanto, sollecita il Governo ad imitare meglio le misure adottate da altri Paesi per fronteggiare l'emergenza. In proposito, ritiene che sia questo il tempo di avere coraggio

e autorizzare un maggiore indebitamento per sostenere le imprese italiane. Per quanto detto, annunciando il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore, ritiene che non sia assolutamente ingeneroso dichiarare che il Governo abbia sottovalutato l'emergenza.

Laura CAVANDOLI (LEGA) ricorda che il gruppo della Lega ha presentato numerose proposte emendative per correggere il decreto-legge in esame. Tra queste ricorda la proposta di modificare la misura del premio di 100 euro per i lavoratori che hanno continuato a prestare servizio durante la fase di emergenza, poiché tale contributo viene ad oggi anticipato dalle imprese. Ricorda anche la proposta di prevedere un credito di imposta a favore delle imprese che si riconvertono per produrre dispositivi di protezione individuale e la proposta di prevedere un'aliquota IVA agevolata per i respiratori. Segnala, altresì, che un'altra problematica legata all'emergenza riguarda il fatto che, a seguito dell'emergenza, il trasporto pubblico locale ha subito una diminuzione del servizio, ma che la spesa ad esso destinata resta invariata continuando a gravare sui bilanci comunali. Ricorda, infine, che il suo gruppo aveva presentato anche proposte volte a prevedere congedi parentali più lunghi in favore dei genitori con figli disabili, il reinserimento dei *voucher* nel settore agricolo, l'ampliamento del beneficio « Resto al Sud » e l'istituzione di zone economiche speciali nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica.

Paolo PATERNOSTER (LEGA) ritiene che il susseguirsi di provvedimenti con cui il Governo sta affrontando la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica non fa che creare confusione, introducendo maggiori vincoli burocratici a fronte di misure di sostegno inadeguate. Fa presente che la Lega, al fine di venire incontro alle imprese, aveva proposto il cosiddetto « anno bianco » dal punto di vista fiscale, mentre il Governo ha provveduto solo a spostare di qualche mese le scadenze dei

versamenti. Mettendo in guardia il Governo sul fatto che l'emergenza economica può avere conseguenze disastrose, conferma il voto contrario della Lega alla proposta di parere del relatore, già annunciato dal collega Gusmeroli.

Claudio MANCINI (PD), nell'annunciare il voto favorevole del Partito Democratico alla proposta di parere del relatore, fa presente come si stia aprendo su questo e su altri provvedimenti una fase parlamentare importante, rispetto alla quale il Parlamento è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano. In proposito, segnala che la Commissione Bilancio provvederà ad apportare le necessarie modifiche al provvedimento in esame e che la Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolgerà una serie di audizioni volte a riscontrare l'efficacia dei provvedimenti emanati dal Governo sulla liquidità. Sottolinea che le misure adottate dal Governo sono in evoluzione poiché tengono conto della situazione che va

delineandosi e vanno lette nel quadro complessivo composto dal decreto-legge « Cura Italia », dal decreto-legge « Liquidità » e dagli ulteriori provvedimenti che il Governo ha intenzione di adottare. In proposito condivide le parole della sottosegretaria Guerra in merito alla situazione inedita che il Governo si trova ad affrontare. Pur comprendendo le posizioni politiche, ricorda che il Parlamento è chiamato a migliorare le iniziative del Governo e invita, pertanto, i colleghi a non trasferire sui provvedimenti all'esame del Parlamento lo scontro politico, esasperando, così, i toni del confronto, ma piuttosto a concentrarsi sulle questioni di merito, che auspica potranno essere affrontate in un confronto costruttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 16.15.**

ALLEGATO

**DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463, approvato dal Senato);

preso atto che nel provvedimento, nel corso dell'esame presso il Senato, sono confluite, con modificazioni, talune disposizioni inizialmente introdotte dai decreti-legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020, contestualmente abrogati;

preso atto altresì che il provvedimento – nel quadro delle misure adottate per far fronte all'emergenza derivante dall'epidemia da Covid-19 – consegue alla richiesta di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, avanzata dal Governo in Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e approvata con risoluzione 6-00103 alla Camera e 6-00102 al Senato, che consente per il triennio 2020-2022, un maggior saldo netto da finanziare per 24,8 miliardi, un aumento del fabbisogno di 18,8 e un incremento di quasi 20 miliardi dell'indebitamento netto;

evidenziato che tali risorse contribuiscono alla realizzazione di interventi volti

al finanziamento e al potenziamento della capacità del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; al sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del reddito e del lavoro; al sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia; alla sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e altri adempimenti fiscali; alla introduzione di incentivi fiscali, nonché al sostegno delle amministrazioni pubbliche e private;

richiamate, in particolare, le disposizioni volte a confermare ed estendere a tutto il territorio nazionale le numerose misure agevolative di carattere fiscale introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, con particolare riferimento alla sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento (articolo 68) e alla sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi (articolo 61);

ricordato che il decreto-legge in esame reca numerosi ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo, quali la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per taluni titolari di partita Iva (articolo 62); l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore di lavoratori dipendenti con reddito comples-

sivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro (articolo 63); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), sul canone di locazione di negozi e botteghe (articolo 65), per gli investimenti pubblicitari e per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66) volte a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, nonché in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti;

evidenziato inoltre che il decreto-legge, sempre al fine di offrire tutela ai contribuenti, provvede ad anticipare l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, e sospende fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67); si consente inoltre, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (articolo 55). È altresì differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo da parte dei comuni (articolo 107);

rammentato che ulteriori misure di proroga sono previste con riferimento al settore dei giochi, riguardanti, tra l'altro, i termini per il versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio su alcune tipologie di apparecchi e per la concessione della raccolta del Bingo, per l'indizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una gara per una serie di concessioni, per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69);

ricordato, sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, che il decreto-

legge potenzia l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (articolo 26) e estende i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato (articolo 54), sospendendo inoltre le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (articolo 54-*quater*);

sottolineato che numerosi interventi recati dal decreto-legge n. 18 del 2020 sono finalizzati al sostegno alle imprese e alla loro internazionalizzazione, tra i quali meritano di essere ricordati: i finanziamenti agevolati in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, (articolo 5); il rifinanziamento di 400 milioni di euro per il 2020 dei contratti di sviluppo (articolo 80); la concessione a titolo gratuito del Fondo di garanzia per le PMI a specifiche condizioni; la concessione alle PMI e alle micro imprese, fino al 30 settembre 2020, di una generale moratoria sui prestiti (articolo 56); la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle imprese in difficoltà che non abbiano accesso al Fondo di garanzia PMI (articolo 57); la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico (articolo 53, comma 1); l'autorizzazione a SACE Spa a rilasciare garanzie e coperture assicurative beneficianti della garanzia dello Stato in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59); la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58); l'istituzione di un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, per il potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* (articolo 72, comma 1);

visto, con riferimento al diritto societario, che il decreto-legge prevede a posticipare i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate e consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche permettendo, per le sole s.r.l., che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, e incentivando un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati; anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici potranno designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106);

richiamate quindi le misure recate dal decreto-legge al fine di tutelare i risparmiatori, mediante modifica della di-

sciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (articolo 50), nonché consentendo ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono (articolo 51);

evidenziato, infine, come il provvedimento in titolo intervenga sia al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo (articolo 52) che a protezione dei consumatori, prorogando di ulteriori 15 giorni il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza, nonché consentendo che i medesimi contratti possano essere sospesi sino al 31 luglio 2020, su richiesta dell'assicurato (articolo 125),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**